

Cepav due

CONSORZIO ENI PER L'ALTA VELOCITA'

Saipem
ICM S.p.A
Impresa Pizzarotti & C.**Sede legale:**Viale De Gasperi, 16
20097 San Donato Milanese (MI)Registro delle Imprese di; Milano, Monza-Brianza,
Lodi.

Codice Fiscale e Partita IVA 10427570154

R.E.A. Milano n. 1371043

consorziocepavdue@PEC.Saipem.com

Brescia li, 22/01/2019

R.d.A. N. A08/0800040 del 11/10/18

Contratto n° 0800009 del 22/01/2019

Uffici Operativi

Via Achille Grandi, n. 20/C, 25125 Brescia (BS)

Tel. centralino: +39 030.3556401

Fax: +39 030.3556465

Buyer

01ACB

BORDIGNON LUCA

Lotto

1

WBS

OV180OV8

Codice Fornitore	PARTITA IVA	Spettabile CRISTANI PIERPAOLO S.N.C. VIA DON BASSI, 2 37121 - VERONA tel: 045/591084 - fax: E-mail: <i>cristanirestauro@gmail.com</i>		
F000300102	03483750232			
SOA	Importo Totale	I.V.A	Termini di Pagamento	Modalità di Pagamento
OS2-A	<input type="text"/>	DI LEGGE	A 60 GG DATA FATTURA FINE MESE	BONIFICO

Sistema Alta Capacità Tratta Milano - Verona.**Lotto funzionale Brescia - Verona.****CONTRATTO SUBAPPALTO****INTERVENTI PER L'OTTEMPERANZA DELLE PRESCRIZIONI
CIPE N.250 E N.251 RELATIVE ALLE OPERE D'ARTE C/O
SANTUARIO MADONNA DEL FRASSINO DI PESCHIERA
DEL GARDA**

APRC

ASSD

LEGAS

PREC



CONTRATTO DI LAVORI n. 0800009

INTERVENTI PER L'OTTEMPERANZA DELLE PRESCRIZIONI CIPE N.250 E N.251 RELATIVE ALLE OPERE D'ARTE C/O SANTUARIO MADONNA DEL FRASSINO DI PESCHIERA DEL GARDA

PREMESSO:

- che RFI S.p.A. e Cepav due in data 19/4/2011 hanno sottoscritto il Primo Atto Integrativo alla Convenzione del 15/10/1991 per la progettazione e costruzione della tratta ferroviaria funzionale Treviglio-Brescia;
- che RFI S.p.A. e Cepav due in data 03/07/2018 hanno sottoscritto il Secondo Atto Integrativo alla Convenzione del 15/10/1991 per la progettazione e costruzione della tratta ferroviaria funzionale Treviglio-Brescia;
- che, pertanto, le vicende giuridiche dei predetti rapporti contrattuali avranno efficacia automatica sul presente CONTRATTO;
- che, in particolare, il presente CONTRATTO è automaticamente risolto nel caso in cui fosse/fossero risolto/i o revocato/i o comunque per qualsiasi causa cessasse/cessassero di avere efficacia gli Atti Integrativi alla Convenzione di cui sopra;
- che allo stesso modo, in caso di sospensione dei summenzionati Atti integrativi e della Convenzione, il presente CONTRATTO potrà essere sospeso, senza che per questo motivo il CONTRAENTE possa vantare alcun diritto nei confronti del COMMITTENTE, quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, risarcimento danno, indennizzi, ristoro di maggiori oneri e costi ecc.;
- che il COMMITTENTE intende, allo scopo di conseguire le proprie finalità di cui sopra, affidare il LAVORO così come descritto nell'Articolo "Oggetto del CONTRATTO" a: CRISTANI PIERPAOLO s.n.c., con sede legale in Via Don Bassi, 2 - 37121 - Verona, Codice Fiscale e Partita IVA 03483750232 (di seguito denominata CONTRAENTE);
- che il CONTRAENTE dichiara di avere la necessaria organizzazione, esperienza, capacità e di essere interessato ad eseguire il LAVORO richiesto dal COMMITTENTE alle condizioni qui riportate;
- che il CONTRAENTE dichiara e dà atto di avere esatta e completa cognizione delle condizioni locali e di tutte le circostanze generali e particolari che possono avere implicazioni ed impatto sul normale svolgimento del LAVORO;
- che il CONTRAENTE, nella formulazione dell'offerta, ha tenuto conto degli oneri di cui al presente CONTRATTO, compresi i costi della sicurezza definiti dall'art. 1, comma 1.1, punto 1.1.1, lettera m), dell'allegato XV del D.Lgs. n. 81/08 e ss.mm.ii., su cui, come previsto dalla normativa vigente, non ha effettuato alcun ribasso;
- che il CONTRAENTE dichiara che i prezzi di CONTRATTO sono congrui e comprensivi di tutti gli oneri di cui al presente atto, delle spese generali ed utili nonché di qualsiasi altro onere diretto o indiretto che dovrà sostenere per eseguire il LAVORO nei tempi e nelle modalità e nell'assoluto rispetto delle prescrizioni tutte di cui al presente CONTRATTO;
- che il COMMITTENTE ed il CONTRAENTE concordano che il presente CONTRATTO, a prezzi fissi onnicomprensivi, è caratterizzato dall'assunzione da parte del CONTRAENTE dei rischi di corretta valutazione dell'entità il LAVORO da rendere.

Articolo 1 Valore delle premesse

Le premesse e gli allegati del presente atto costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso con valore di patto.

Articolo 2 Oggetto del CONTRATTO



Il CONTRAENTE, verificate le esigenze del COMMITTENTE, dichiara la sua disponibilità e capacità ad eseguire integralmente gli interventi per l'ottemperanza delle prescrizioni Cipe n.250 e n.251 relative alle opere d'arte c/o santuario Madonna del Frassino di Peschiera del Garda, come sotto meglio dettagliato.

Il CONTRAENTE è in possesso di SOA OS2-A attestazione n. 3926/57/01 con scadenza 31/05/2019 per le attività di esecuzione del restauro, della manutenzione ordinaria e straordinaria di superfici decorate di beni architettonici e di beni mobili, di interesse storico, artistico ed archeologico.

Progetto di Intervento

L'intervento richiesto, seguendo le prescrizioni del CIPE n. 42/2017 n. 250 e 251, prevede:

1. La redazione di un Progetto Generale con descrizione puntuale delle fasi di lavoro e delle tempistiche, accompagnato da un'accurata documentazione fotografica e da una Relazione Preliminare dello Stato di Conservazione dei manufatti da effettuarsi alcuni mesi prima dell'inizio dei lavori con ulteriore verifica poco prima dell'inizio dello scavo;
2. L'esecuzione di un pre-consolidamento degli intonaci distaccati dal supporto murario degli affreschi di Muttoni;
3. La descrizione della fase di monitoraggio ed eventuale pronto intervento;
4. L'esecuzione del Restauro Conservativo degli affreschi di facciata (Progetto di Restauro ed Esecutivo).

Per facilitare la consultazione della documentazione ed avere un metodo di rilievo il più oggettivo possibile in tutte le fasi devono essere compilate delle schede: Schede di rilevamento delle condizioni conservative, Schede di Sopralluogo, Scheda d'Intervento; qualora si verificano problematiche particolari o criticità durante i lavori le schede devono essere completate da relazioni più descrittive.

1. Progetto Generale di Intervento

Progettazione schematica e puntuale delle fasi di lavoro e delle tempistiche cui verrà allegata una Relazione Preliminare dello Stato di Conservazione dei manufatti con documentazione fotografica e rilievo grafico dell'affresco esterno di facciata. Verifica dei punti di ancoraggio di sculture e dei dipinti interni agli altari per impedire cadute degli stessi a causa delle vibrazioni; per quanto riguarda le decorazioni pittoriche dei chiostrini interni, essendo piuttosto lontane dalla zona di trapanazione, deve essere effettuato il rilievo fotografico. La documentazione sopra descritta è effettuata alcuni mesi prima dell'inizio dei lavori con una successiva verifica e compilazione di scheda appropriata poco prima dell'inizio delle operazioni di scavo per assicurare il buono stato di salute delle opere nel tempo e/o verificare la presenza di fenomeni di degrado preesistenti.

2. Preconsolidamento Affreschi Muttoni

Viene redatta una relazione dettagliata dell'intervento con descrizione dei materiali da impiegare e delle metodologie ritenute maggiormente idonee, quindi dopo l'autorizzazione degli organi competenti è eseguito il lavoro utilizzando apposite attrezzature. In questa fase vengono rinforzati, se ritenuto necessario, gli ancoraggi dei dipinti interni.

3. Fase di monitoraggio

Rilevazione fotografica in generale e in dettaglio, quindi un'osservazione ravvicinata con l'ausilio di scale per verificare eventuali fessurazioni o sollevamenti di pellicola pittorica e dell'intonachino. Se nell'ambito delle attività sopra descritte si dovesse registrare un'anomalia e/o criticità che necessitino di ulteriori approfondimenti o che vengano ritenute di gravità tale da compromettere la funzionalità dell'opera saranno fotografate, mappate graficamente, descritte in una relazione dettagliata e segnalate tempestivamente alla Committenza e agli organi competenti. La fase di pronto intervento per degradi verificatisi durante i lavori di trapanazione o di scavo prevedrà operazioni di consolidamento d'intonaco sollevato comprese operazioni di



velatura con carta giapponese degli stessi e eventuale puntellatura provvisoria, se necessario il fissaggio della pellicola pittorica e la successiva osservazione ravvicinata per assicurare stabilità nel tempo. Sarà inoltre controllata l'eventuale presenza di consistenti polveri atmosferiche che si depositano sui manufatti artistici. Alla conclusione di ogni ispezione sarà compilata una Scheda di sopralluogo accompagnata da documentazione fotografica corrispondente, le schede saranno inviate alla Committenza e andranno a comporre un Quaderno di Monitoraggio. Il numero e la frequenza delle ispezioni sarà concordata con la Committenza tenendo conto del cronoprogramma a progetto e delle lavorazioni in corso.

Nello svolgimento dell'incarico, il CONTRAENTE agirà in base alle direttive impartite dal COMMITTENTE, ma con assoluta autonomia ed indipendenza quanto alle modalità ed ai criteri di svolgimento, attraverso l'eventuale ausilio di società di supporto adeguate e qualificate alle specifiche esigenze richieste ed alle prescrizioni previste nel presente CONTRATTO.

Salvo quanto diversamente ed espressamente previsto nel presente CONTRATTO, il CONTRAENTE si obbliga ad eseguire le prestazioni in conformità sia con le disposizioni e le specifiche richiamate nel presente atto sia delle Norme Tecniche applicabili.

Articolo 3 DEFINIZIONI

Le seguenti parole assumono, all'interno del presente atto, il significato al loro fianco indicato:

- CLIENTE: RFI S.p.A., con sede legale in Roma - Piazza della Croce Rossa.
- CONSORZIO/COMMITTENTE: Cepav due (Consorzio ENI per l'Alta Velocità), con sede legale in 20097 San Donato Milanese (MI) – Viale De Gasperi, 16 e sede operativa in 25125 Brescia, Via Achille Grandi 20/C.
- DIRETTORE DEI LAVORI: Colui che esercita i compiti di Direzione dei Lavori su incarico del CONSORZIO.
- COORDINATORE IN MATERIA DI SICUREZZA E DI SALUTE DURANTE LA REALIZZAZIONE DELL'OPERA: Il soggetto nominato dal RESPONSABILE DEI LAVORI per l'esecuzione dei compiti di cui all'art. 92 del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii..
- CONTRATTO: Il presente atto e la sua relativa accettazione da parte del CONTRAENTE come indicato nell'articolo "Conclusione del CONTRATTO".
- DOCUMENTI CONTRATTUALI: I documenti (testi, specifiche, standard, norme, disegni, referenziati nel CONTRATTO, i documenti referenziati nei documenti allegati e referenziati nel CONTRATTO).
- PARTE: Il COMMITTENTE o il CONTRAENTE. Al plurale indica entrambi.
- LAVORO: Attività descritta nell'articolo "Oggetto del CONTRATTO" ed eventualmente dettagliate negli allegati al CONTRATTO.

Articolo 4 Rappresentante del CONTRAENTE

Il CONTRAENTE nominerà un suo rappresentante per l'esecuzione del CONTRATTO.

Il RAPPRESENTANTE DEL CONTRAENTE avrà piena responsabilità inerente il LAVORO affidato al CONTRAENTE ed avrà i poteri di discutere e definire ogni problema con il RAPPRESENTANTE DEL COMMITTENTE.

Il RAPPRESENTANTE DEL CONTRAENTE potrà inoltre prendere tutte quelle iniziative e decisioni che si rendessero necessarie per la buona esecuzione del LAVORO.



Le disposizioni del COMMITTENTE verranno impartite direttamente al RAPPRESENTANTE DEL CONTRAENTE.

Articolo 5 Modalità di esecuzione

Il LAVORO oggetto del CONTRATTO dovrà essere svolta dal CONTRAENTE, con il suo personale qualificato, in conformità agli accordi che saranno presi con l'unità tecnica interessata e alle modalità che saranno impartite dal RAPPRESENTANTE del COMMITTENTE o dal supervisore da lui incaricato, con cui dovrà essere concordato anche il programma consegne dettagliato. Il tutto fermo restando il pieno obbligo per il CONTRAENTE di rispettare ogni indicazione, ordine di servizio o ogni altra indicazione resa dal RAPPRESENTANTE del COMMITTENTE durante l'esecuzione della fornitura.

Articolo 6 Modifiche durante l'esecuzione del CONTRATTO

Fermo quanto previsto all'articolo "Importo Contrattuale", durante l'esecuzione del presente CONTRATTO, il COMMITTENTE si riserva il diritto di richiedere al CONTRAENTE per iscritto modifiche qualitative e quantitative.

Nel caso in cui dette modifiche comportassero aumenti e/o diminuzioni dei costi che devono essere sostenuti dal CONTRAENTE, sarà concordato, e regolamentato per mezzo di una modifica al CONTRATTO, un opportuno adattamento dell'importo e delle date di svolgimento dei LAVORI.

Il CONTRAENTE prende atto ed accetta che, per esigenze insindacabili del COMMITTENTE, quest'ultimo si riserva la facoltà di ordinare lavori in aumento o in diminuzione, anche in deroga agli artt. 1660 e 1661 c.c.

In caso di lavori ordinati in aumento, questi saranno compensati con i medesimi prezzi pattuiti con il presente CONTRATTO, che il CONTRAENTE dichiara di aver valutato essere pienamente remunerativi anche in funzione dell'eventuale affidamento di maggiori lavori. Nel caso vi fossero lavorazioni non previste nel presente CONTRATTO, si procederà al concordamento di Nuovi Prezzi. In caso di mancato accordo sui nuovi prezzi, il COMMITTENTE avrà facoltà di imporre l'esecuzione dei lavori aggiuntivi ed il CONTRAENTE avrà diritto di avvalersi dello strumento di cui al successivo art. "Riserve"

In caso di lavori ordinati in diminuzione, il CONTRAENTE dà atto e dichiara di aver tenuto conto di tale eventualità nell'ambito del concordamento dei Prezzi di cui al presente CONTRATTO. Conseguentemente, il CONTRAENTE rinuncia a qualsivoglia richiesta a qualunque titolo, quali a scopo meramente esemplificativo maggiori oneri, minori economie di scala, lucro cessante, mancato utile ecc., in caso di diminuzione dei lavori affidati con il presente CONTRATTO.

Articolo 7 Subaffidamento dei LAVORI

È fatto divieto al CONTRAENTE, pena la risoluzione del CONTRATTO, di sub affidare in tutto o in parte i LAVORI affidatigli.

Articolo 8 Divieto di cessione del CONTRATTO

E' fatto divieto al CONTRAENTE di cedere, in tutto o in parte, anche di fatto, il presente CONTRATTO, salvo autorizzazione scritta del COMMITTENTE.

In caso di violazione del suddetto divieto, sarà facoltà del COMMITTENTE risolvere il CONTRATTO in danno del CONTRAENTE ex art. 1453 c.c. con semplice comunicazione scritta a mezzo raccomandata a.r. anticipata via fax, fermo il diritto al risarcimento del danno.

Ove l'esecuzione del CONTRATTO si sia già conclusa il CONTRAENTE sarà comunque tenuto responsabile dei danni tutti derivanti dalla violazione dei divieti di cui sopra.

Articolo 9 Prezzi – Importo contrattuale

Il LAVORO oggetto del CONTRATTO è compensato sulla base dei seguenti prezzi unitari:



Progetto Generale d'Intervento	Unità di misura	Prezzo
Schema di Progetto e relazione stato di conservazione	a corpo	
Verifica ancoraggi sculture e dipinti interni	a corpo	
Rilievo Grafico affresco D. Muttoni	a corpo	
	TOTALE	
Preconsolidamento		
Affresco D. Muttoni (mq 20)	a corpo	
	TOTALE	
Monitoraggio	a misura	
Sopralluogo	Per singolo monitoraggio	
Compilazione Scheda di Sopralluogo		
Documentazione Fotografica	Per singola ora	
Relazione aggiuntiva per degradi e pronto intervento		

Il compenso complessivo massimo pagabile al CONTRAENTE per l'esecuzione del LAVORO previsto nel CONTRATTO è pari ad € 2.112.000,00 (due milioni e centododici mila euro). Tale importo non è vincolante per il COMMITTENTE, in quanto il compenso effettivo è determinato sulla base delle prestazioni effettivamente richieste in via preventiva dal COMMITTENTE ed eseguite dal CONTRAENTE.

Il CONTRAENTE si impegna sin da ora a confermare la propria disponibilità a mantenere le tariffe del presente CONTRATTO anche oltre la data di completamento delle attività.

Articolo 10 Precisazione sui prezzi

I compensi e le tariffe stabilite nel presente CONTRATTO si intendono comprensivi di ogni onere per paghe, contributi, oneri sociali e assicurativi, indennità varie e includono la copia dei vari elaborati oltre al relativo supporto informatico quando disponibile, ed il trasporto e la consegna dei medesimi presso la sede del COMMITTENTE interessata.

I compensi e le tariffe stabilite nel presente CONTRATTO si intendono comprensivi di tutti gli oneri di sicurezza, definiti dall'art. 1, comma 1.1, punto 1.1.1, lettera m), dell'allegato XV del D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii. che, come previsto dalla normativa vigente, non sono stati assoggettati ad alcun ribasso.

I compensi contrattuali riportati nell'articolo "Prezzi" ed "Importo contrattuale" sono al netto di IVA.

I prezzi stabiliti includono tutti gli oneri necessari alla completa esecuzione del LAVORO con la sola esclusione di quelli esplicitamente indicati in CONTRATTO come a carico del COMMITTENTE.

Articolo 11 Invariabilità prezzi



I prezzi stabiliti non saranno soggetti a revisione né per variazioni dei costi della mano d'opera e/o delle materie prime né per qualsiasi causa o evenienza, anche di forza maggiore, che si verificasse nei termini di validità del CONTRATTO.

Nulla pertanto sarà riconosciuto al CONTRAENTE a titolo di variabilità prezzi indipendentemente dal verificarsi di circostanze di qualsiasi genere, anche imprevedibili, le quali, incidendo comunque sui costi, potrebbero legittimare una revisione dei prezzi a norma degli artt. 1467 e 1664 del Codice Civile.

Articolo 12 Importo Contrattuale

I compensi e le condizioni del CONTRATTO valgono sino al raggiungimento dell'Importo Contrattuale di

oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, pari quindi al 3,30% dell'intero Importo Contrattuale.

Categorie SOA di cui si compone il subappalto: OS2-A.

Eventuali successive estensioni al suddetto limite dovranno essere autorizzate o richieste dal COMMITTENTE mediante modifica scritta al CONTRATTO rimanendo validi in tal caso tutti i compensi e le condizioni contrattuali, a meno di diversa specificazione.

Articolo 13 Inizio dei LAVORI - Programma dei LAVORI – Termine di ultimazione dei LAVORI

Il CONTRAENTE è tenuto ad effettuare i LAVORI nel rispetto del Programma dei Lavori. Il COMMITTENTE comunicherà al CONTRAENTE, mediante PEO o PEC, con un preavviso di almeno 15 giorni, la data d'inizio dei LAVORI e l'ora per la consegna.

Nel giorno ed ora comunicati dal COMMITTENTE, sarà redatto il Verbale di Consegna dei Lavori, e da tale data decorreranno i termini parziali e finali per il compimento dei LAVORI. Qualora il CONTRAENTE non si presenti per ricevere la consegna dei LAVORI nel giorno ed ora indicati, il COMMITTENTE gli assegnerà un nuovo termine, sempre con preavviso scritto, non inferiore a tre giorni. Qualora anche alla nuova data stabilita dal COMMITTENTE, il CONTRAENTE non si presentasse per ricevere la consegna, il presente CONTRATTO s'intenderà automaticamente risolto ex art.1456 c.c., con conseguente escussione, da parte del COMMITTENTE, della cauzione di cui al successivo articolo "Garanzia di Adempimento" e fatto salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno.

L'ultimazione dei LAVORI, appena avvenuta, dovrà essere dal CONTRAENTE comunicata per iscritto al COMMITTENTE, il quale procederà alla necessaria verifica ed alle necessarie constatazioni in contraddittorio da trascrivere in apposito Verbale di Ultimazione dei LAVORI.

Il COMMITTENTE ha facoltà di sospendere i LAVORI con eventuale protrazione del termine di esecuzione:

- per cause di forza maggiore, ovvero comunque estranee al COMMITTENTE;
- per sorprese geologiche, geotecniche, idrogeologiche;
- per fatto e/o ordine di Autorità amministrativa o giudiziaria, ancorché collegato a comportamenti del COMMITTENTE e dei suoi aventi causa e per qualunque altra causa comunque riconducibile a forza maggiore;
- per la mancanza o la carenza di elementi progettuali debitamente approvati dal CLIENTE e/o la mancanza o carenza di disposizioni di quest'ultimo;
- per corrispondente ordine del CLIENTE;
- per ogni altra causa, anche pertinente al COMMITTENTE stesso.

Nell'ipotesi di sospensione nessuna indennità e/o risarcimento spetterà al CONTRAENTE, essendo a carico dello stesso ogni alea relativa.

Il COMMITTENTE, per i medesimi motivi di cui al precedente punto, ha facoltà di sospendere anche parzialmente i LAVORI.

In tal caso:

- non potrà verificarsi l'effetto di protrazione automatica del termine di ultimazione finale dei LAVORI tutti;



- ove la sospensione parziale non sia recuperabile con l'adeguamento del PROGRAMMA DEI LAVORI e le PARTI non trovino diverso accordo, il COMMITTENTE potrà accordare un nuovo termine per il tempo strettamente necessario alla esecuzione dei LAVORI sospesi, fermo restando per i LAVORI non sospesi, il rispetto dei termini contrattuali. La penale per ritardata ultimazione si applicherà pro-quota ai LAVORI eseguiti dopo lo scadere del relativo termine contrattuale ed ai LAVORI sospesi eseguiti dopo la scadenza del termine accordato dal COMMITTENTE, salva sempre la possibilità per il CONTRAENTE di far valere le proprie ragioni a norma del successivo articolo "Riserve";
- in caso di sospensione parziale, con l'impossibilità dell'utilizzo delle attrezzature, nessuna indennità, risarcimento od altro spetterà al CONTRAENTE, essendo a carico dello stesso ogni alea relativa, fatto salvo quanto stabilito al successivo articolo "Sospensione dell'esecuzione dei LAVORI";;
- nel caso in cui, per cause non imputabili al CONTRAENTE, ivi incluso il fatto dello stesso COMMITTENTE, i LAVORI non possano essere eseguiti nei termini contrattuali, è onere del CONTRAENTE presentare al COMMITTENTE domanda di fissazione di nuovo termine (tramite lettera raccomandata A.R. anticipata via fax) sottoscritta dal RESPONSABILE DEL CONTRAENTE, entro cinque giorni dal verificarsi dell'evento. Attesa la necessità di coordinamento della programmazione delle varie lavorazioni, il ritardo nella richiesta di nuovo termine costituisce grave inadempimento contrattuale del CONTRAENTE che, oltre a decadere dal diritto alla protrazione del termine stesso, sarà tenuto al risarcimento dei danni indotti dalla mancata conoscenza del COMMITTENTE delle cause di differimento del termine di esecuzione dei LAVORI;
- in nessun caso il CONTRAENTE potrà sospendere, interrompere o ritardare l'esecuzione dei LAVORI.

Il COMMITTENTE, senza che il CONTRAENTE possa opporre alcuna eccezione al riguardo, né pretendere ulteriori e diversi compensi rispetto a quelli pattuiti dal CONTRATTO, ha piena facoltà di:

- a) richiedere - in relazione a situazioni, ad insindacabile giudizio del COMMITTENTE stesso, ritenute di particolare necessità o urgenza - l'esecuzione di determinati e circoscritti lavori entro termini perentori, ancorché ciò possa comportare per il CONTRAENTE l'impiego di risorse aggiuntive;
- b) modificare, in qualsiasi momento ed anche in più riprese, il PROGRAMMA DEI LAVORI, qualora ciò si rendesse necessario a giudizio del COMMITTENTE stesso in relazione alle esigenze esecutive del cantiere e senza che il CONTRAENTE possa per tale motivo richiedere o pretendere compensi, indennizzi, risarcimenti od altro.

Ad insindacabile giudizio del COMMITTENTE potrà essere richiesto al CONTRAENTE di sviluppare un Programma di Dettaglio delle Attività, redatto in conformità al PROGRAMMA DEI LAVORI allegato al CONTRATTO, che dovrà essere consegnato dal CONTRAENTE prima dell'inizio dei LAVORI e che dovrà essere verificato e periodicamente aggiornato dal CONTRAENTE anche su semplice richiesta del COMMITTENTE.

Il Programma di Dettaglio delle Attività, comprensivo della curva ad "S" (curva tempo/produzione), dovrà evidenziare l'inizio, l'avanzamento mensile ed il termine di ultimazione delle principali categorie di lavorazioni, in relazione ai termini, anche intermedi, fissati dal PROGRAMMA DEI LAVORI allegato al CONTRATTO, precisando il personale, il tipo e le quantità delle macchine e degli impianti che in ogni caso il CONTRAENTE si obbliga ad impiegare, il termine del loro approntamento in cantiere, nonché l'indicazione dell'importo lavori corrispondente all'avanzamento fisico mensile.

Entro 15 giorni dalla presentazione del Programma di Dettaglio delle Attività il COMMITTENTE comunicherà al CONTRAENTE l'esito dell'esame e, qualora esso non abbia conseguito l'approvazione, il CONTRAENTE, entro i successivi 10 giorni, predisporrà una nuova proposta oppure adeguerà quella già presentata alle direttive del COMMITTENTE. Le modifiche richieste dal COMMITTENTE saranno a totale carico del CONTRAENTE, che non potrà avanzare al riguardo alcuna richiesta di compensi, né accampare pretese di sorta. In nessun caso, comunque, le eventuali integrazioni daranno luogo a modifiche o adeguamento dei prezzi contrattuali.



Le eventuali previsioni del PROGRAMMA DEI LAVORI e del Programma di Dettaglio delle Attività relative ad attività del COMMITTENTE non costituiscono vincolo alcuno per quest'ultimo, che potrà in qualsiasi momento disporre l'adeguamento del Programma a proprie mutate esigenze.

La mancata presentazione del Programma di Dettaglio delle Attività di cui ai commi precedenti nei relativi termini, ovvero la mancata revisione dello stesso, legittimerà il COMMITTENTE a sospendere l'erogazione dei corrispettivi dovuti fino ad avvenuta presentazione e/o revisione dello stesso nei termini suindicati.

Fermo restando quanto sopra, qualora il CONTRAENTE non dovesse eseguire i LAVORI affidatigli nel rispetto del PROGRAMMA DEI LAVORI sopra indicato o comunque vi provveda con un andamento tale da pregiudicare, a giudizio insindacabile del COMMITTENTE, il rispetto del termine di ultimazione stabilito, il COMMITTENTE stesso sarà in diritto, salvo i casi più gravi che danno luogo alla risoluzione del CONTRATTO ai sensi del successivo art. "Risoluzione del CONTRATTO" e ferma l'applicazione delle penali di cui all'art. "Penali", previa semplice comunicazione al CONTRAENTE, di eseguire in proprio o di affidare a terzi parte dei LAVORI oggetto del presente atto senza che il CONTRAENTE possa opporre eccezione alcuna, chiedere la risoluzione del CONTRATTO, pretendere alcun compenso, indennizzo o risarcimento od altro ad alcun titolo.

Articolo 14 Penali

Il CONTRAENTE dovrà organizzare la propria struttura operativa in modo tale da garantire che l'espletamento del LAVORO risponda alle esigenze del COMMITTENTE.

Qualora il CONTRAENTE non consegni la progettazione nel rispetto del programma concordato o entro la data finale fissata, sarà addebitata al CONTRAENTE stesso una penale pari al 2‰ (due per mille) per ogni giorno di ritardo (di calendario) dell'Importo Totale del Contratto, con un massimale pari al 10% dell'Importo Totale del Contratto. L'applicazione delle penali non pregiudicherà in nessun caso il diritto del COMMITTENTE all'integrale risarcimento degli ulteriori danni che dovessero derivargli dal suddetto ritardo.

Il CONTRAENTE autorizza fin d'ora il COMMITTENTE a trattenere l'importo della penale dai crediti maturati e maturandi nell'esecuzione del presente CONTRATTO.

Il ripetersi di tali disservizi darà diritto al COMMITTENTE, senza che vi sia luogo a pronuncia di giudice o a o a diffida, a risolvere il presente CONTRATTO.

Articolo 15 Garanzie per vizi e difetti d'esecuzione dei LAVORI

I LAVORI oggetto del presente CONTRATTO s'intendono accettati solo all'esito positivo del collaudo finale da parte del CLIENTE.

Fatte salve le maggiori responsabilità a suo carico sancite dall'articolo 1669 del codice civile, il CONTRAENTE s'impegna a sostituire o, se possibile e previo assenso del COMMITTENTE, a riparare e mettere a punto nel minor tempo possibile e con il minimo pregiudizio per la funzionalità dell'opera, tutto quanto presentasse difetti o comunque non rispondesse ai requisiti di esecuzione a perfetta regola d'arte ed in conformità alle disposizioni contrattuali.

Nel caso in cui, a seguito del mancato tempestivo intervento del CONTRAENTE, il COMMITTENTE fosse costretta a provvedere direttamente, il CONTRAENTE sarà obbligato a rimborsare al COMMITTENTE tutte le spese sostenute per eliminare i difetti rilevati autorizzando espressamente sin da ora il COMMITTENTE medesima ad avvalersi del credito del CONTRAENTE stesso eventualmente in sue mani e fatto salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno, fermo restando il diritto del COMMITTENTE a rivalersi in ogni modo, anche mediante escussione delle garanzie prestate dal CONTRAENTE.

Il pagamento di acconti nel corso del rapporto contrattuale non costituisce presunzione di accettazione dei LAVORI.

Articolo 16 Normativa e documentazione contrattuale

Il LAVORO dovrà essere conforme ai requisiti previsti nei seguenti documenti formanti parte integrante ed essenziale del CONTRATTO:



1. Modello 231 e relativa Parte Speciale Approvati in data 23-05-2018;
2. Protocollo operativo per il monitoraggio finanziario relativo al progetto linea AV/AC Milano – Verona: Tratta Brescia – Verona;
3. Protocollo di legalità;
4. Specifica n. IN0500DE2RHOV18000010;
5. Tavola n. Comma 4_OF_Tav 16;
6. PSC Parte Generale Cantiere L4-5B1 BS-VR.

Con la sottoscrizione del presente CONTRATTO, il CONTRAENTE da atto che i suddetti documenti sono stati da lui attentamente conosciuti e sottoscritti per espressa accettazione e che ne ha ricevuto copia.

Le Parti rinunziano ad allegare materialmente al CONTRATTO i documenti indicati che restano per volontà pattizia depositati presso il COMMITTENTE.

Il CONTRAENTE espressamente dichiara di essere a conoscenza che l'esecuzione del LAVORO affidatagli deve essere eseguita in regime di Assicurazione Qualità secondo le prescrizioni delle norme ISO 9001, ISO 14001, BS-OHSAS 18001, ISO 19011, UNI CEI EN ISO/IEC 17050, ISO 17025 oltre ad eventuali ulteriori procedure richieste da ITALFERR.

Pertanto il CONTRAENTE è tenuto a fornire al COMMITTENTE, entro 15 giorni dalla data di efficacia del presente CONTRATTO, il Piano della Qualità e il piano di Controllo Qualità relativi ai LAVORI affidatigli. Al riguardo, il CONTRAENTE accetta sin d'ora di apportare ai documenti di cui sopra tutte le modifiche ed integrazioni che dovessero essere richieste dal COMMITTENTE nulla avendo per ciò a pretendere da quest'ultimo.

I materiali oggetto dei LAVORI dovranno essere approvvigionati attingendo dai migliori fornitori sul mercato.

I materiali forniti dovranno rispondere alle normative inderogabili in vigore al momento dell'esecuzione del CONTRATTO, quali in particolare normativa in materia antinfortunistica, di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, conformità alle direttive CE.

Articolo 17 Oneri e obblighi a carico del CONTRAENTE

Sono totalmente ed esclusivamente a carico del CONTRAENTE tutti gli oneri, costi, prestazioni, doveri ed attività connessi con i LAVORI affidatigli e necessari per la perfetta esecuzione dei LAVORI stessi. Tali oneri, costi, prestazioni, doveri ed attività sono da intendersi integralmente remunerati, qualsiasi sia la loro entità, con i prezzi di cui al precedente articolo 9).

Articolo 18 Oneri a carico del COMMITTENTE

Sono a carico del COMMITTENTE solo ed esclusivamente gli oneri di seguito esaustivamente indicati:

- informazioni e dati necessari per l'esecuzione del LAVORO;
- approvazione della documentazione presentata dal CONTRAENTE;
- corrispondere al CONTRAENTE l'IVA come per legge.

Articolo 19 Controlli

Il COMMITTENTE, ALTA SORVEGLIANZA e Direzione Lavori, per mezzo di loro rispettivo personale, avranno diritto di vigilare e controllare in ogni momento lo stabilimento e le prestazioni eseguite dal CONTRAENTE.

Conseguentemente il CONTRAENTE medesimo, a propria cura e spese, s'impegna e si obbliga a far accedere in qualunque luogo interessato dal presente CONTRATTO, il predetto personale affinché possa effettuare i controlli e gli accertamenti ritenuti necessari, mettendo a disposizione del personale medesimo i mezzi necessari ed effettuando le prove richieste. Il personale anzidetto potrà quindi formulare direttive, assistere alle attività, effettuare controlli, ordinare prove e se necessario disporre la sospensione dell'attività per gli accertamenti, fermo restando l'obbligo del CONTRAENTE di fornire tutti i chiarimenti ed i mezzi richiesti.



La vigilanza ed i controlli effettuati come sopra detto non escludono, riducono o modificano la responsabilità del CONTRAENTE per la regolare esecuzione delle prestazioni e quella per danni, diretti o indiretti, comunque causati, ed ogni altro tipo di garanzia.

Articolo 20 Modalità di pagamento

I pagamenti verranno effettuati in base a Stati d'Avanzamento mensili LAVORO (SAL), contabilizzati in contraddittorio con il CONTRAENTE, e comunque sulla base del breakdown dei prezzi riportato all'articolo "Prezzi – Importo contrattuale".

I pagamenti saranno effettuati previa consegna da parte del CONTRAENTE delle proprie fatture nonché delle fatture di eventuali prestatori di servizi scadute quietanzate e corredate da specifica dichiarazione liberatoria di avvenuto pagamento degli importi risultati a loro credito.

Ad ogni fattura il CONTRAENTE dovrà allegare:

- Stato di avanzamento firmato in originale dal RESPONSABILE del COMMITTENTE.

I pagamenti, a mezzo di bonifico bancario con valuta fissa a debito del COMMITTENTE, saranno effettuati entro 60 giorni fine mese dalla data di ricevimento della fattura.

Il pagamento avverrà, come sopra specificato, sempreché il CONTRAENTE sia adempiente ad ogni obbligo allo stesso facente carico in base al presente CONTRATTO e che il LAVORO sia esente da vizi palesi e/o occulti.

La mancata, incompleta o ritardata prestazione comporterà l'automatica sospensione o posticipazione dei pagamenti, provvedimento che non potrà costituire valido motivo per sospendere o ritardare lo svolgimento del LAVORO affidato e tanto meno per ottenere la corresponsione di compensi a qualsiasi titolo (risarcimento danno, indennizzo, rimborso spese ecc.), fatto salvo il maggior danno patito dal COMMITTENTE a seguito dell'inadempienza del CONTRAENTE.

Il CONTRAENTE dovrà inviare al COMMITTENTE copia delle proprie fatture quietanzate entro 20 giorni dal pagamento delle stesse.

In difetto, il pagamento dei corrispettivi maturati potrà essere sospeso. A detto pagamento potrà farsi luogo solo dopo l'adempimento dell'obbligo di trasmissione delle fatture quietanzate. Il COMMITTENTE a seguito dell'adempimento da parte del CONTRAENTE di tutti gli obblighi di natura amministrativa previsti dal presente CONTRATTO, ivi compreso quello testé citato – provvederà a pagare il corrispettivo maturato, al netto dei danni cagionati in conseguenza del ritardo negli adempimenti amministrativi, fermo quanto previsto in altre norme del presente conferimento d'incarico. Le somme a tal titolo trattenute non danno luogo alla maturazione di interessi.

Il CONTRAENTE autorizza fin d'ora il COMMITTENTE a trattenere dagli importi maturati i danni subiti per il ritardo nella trasmissione delle fatture quietanzate. Salvo il risarcimento del maggior danno.

Articolo 21 Valutazione e contabilizzazione dei LAVORI

Per tutte le opere oggetto del presente CONTRATTO la misurazione dei LAVORI sarà sempre geometrica e decimale, escluso ogni altro uso o sistema.

Le PARTI convengono che non saranno inserite in contabilità lavorazioni relative a opere e/o parti di opere per le quali siano state aperte e non chiuse procedure di "Non Conformità" di cui ai documenti riguardanti il "Controllo di Qualità" e/o "Assicurazione di Qualità" e che non siano state accettate dal CLIENTE. Il relativo riconoscimento avverrà pertanto solo successivamente all'approvazione e accettazione dei LAVORI da parte del CLIENTE. Saranno a carico del CONTRAENTE tutti gli oneri e costi per la risoluzione delle succitate "Non Conformità".

I LAVORI saranno rilevati, in contraddittorio tra COMMITTENTE e CONTRAENTE e dovranno essere sottoscritti dalle PARTI. Nel caso in cui il CONTRAENTE si rifiutasse di intervenire ai rilevamenti o di sottoscriverli, il COMMITTENTE, dopo regolare invito formulato per iscritto, eseguirà ugualmente i rilievi in presenza di due testimoni, che potranno anche essere due operai addetti ai LAVORI, facendo speciale annotazione del mancato intervento del CONTRAENTE o del suo rifiuto a firmare. I due testimoni firmeranno le constatazioni fatte, le quali faranno piena fede contro il CONTRAENTE.



Articolo 22 Disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della legge n.136/2010 e ss. mm. ii.

Il CONTRAENTE, in qualità di subaffidatario del COMMITTENTE e in relazione al Secondo Atto Integrativo stipulato dal COMMITTENTE con RFI S.p.A. in data 06.06.2018, identificato con il CIG (Codice Identificativo Gara) n. 751447334A e il CUP (Codice Unico di Progetto) n. F81H91000000008, assume tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge 136/2010 e s.m.i. e di cui allo stipulando Protocollo di Legalità, impegnandosi a rispettarli e farli rispettare da tutti i soggetti coinvolti nell'esecuzione del presente CONTRATTO.

Inoltre il CONTRAENTE si impegna a rispettare il "Protocollo operativo per il monitoraggio finanziario relativo al progetto linea AV/AC Milano – Verona: Tratta Brescia Est - Verona", nel seguito PROTOCOLLO, qui allegato e parte integrante del presente CONTRATTO, e si impegna ad accettarne il sistema sanzionatorio ivi previsto.

Ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. e del PROTOCOLLO, il CONTRAENTE comunicherà al COMMITTENTE gli estremi identificativi del conto/i corrente/i dedicato/i in via esclusiva al progetto linea AV/AC Milano – Verona nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. Tutti i movimenti finanziari che, in base al PROTOCOLLO, potranno essere effettuati mediante bonifico bancario SEPA dovranno contenere: il CUP F81H91000000008, il CIG 751447334A, le causali MGO riferite ai vari corrispettivi pagati ed l'IBAN del conto accreditato. Il mancato utilizzo degli strumenti sopracitati determina le conseguenze di cui al PROTOCOLLO, all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e successive modifiche nonché quanto previsto ai punti successivi.

Il CONTRAENTE si impegna a dare immediata comunicazione al COMMITTENTE della notizia di ciascun inadempimento proprio e/o delle sue controparti agli obblighi di tracciabilità finanziaria; e si impegna a inviare al COMMITTENTE copia di qualsiasi CONTRATTO o accordo direttamente o indirettamente relativo ai LAVORI di cui al CONTRATTO, unitamente alla comunicazione del nome dei subcontraenti.

Il CONTRAENTE si impegna a tenere indenne COMMITTENTE e RFI / ITALFERR da qualsiasi conseguenza pregiudizievole dovesse derivare loro – anche per pretese di terzi – dal mancato rispetto di uno o più impegni che il CONTRAENTE ha assunto e doveva fare assumere ai sensi del presente articolo.

Come previsto dallo stipulando Protocollo di Legalità, nel caso in cui le movimentazioni finanziarie siano effettuate senza avvalersi del bonifico bancario o postale, alla risoluzione del CONTRATTO si aggiungerà una penale del 10% del valore della transazione, salvo il maggior danno.

Nelle ipotesi di movimentazioni effettuate tramite banche o Poste Italiane S.p.A. ma senza ricorrere ai conti correnti dedicati, si applicherà la sola sanzione pecuniaria nella misura del 5% del valore della transazione.

Tale procedimento sanzionatorio è autonomo e non alternativo a quello disciplinato all'art. 6 della legge 136/2010 e s.m.i. e dal PROTOCOLLO.

Articolo 23 Disposizioni particolari per il pagamento

In aggiunta a quanto stabilito nel CONTRATTO in merito alle modalità di pagamento, si specifica che i pagamenti non potranno essere effettuati nei seguenti casi:

- in mancanza, o scorrettezza, anche parziale, della documentazione richiesta al precedente articolo "*Modalità di pagamento*";
- in caso di riferimenti non corretti, indicazioni non corrette e/o dati di fatturazione incompleti quali, ad esempio: numero del CONTRATTO, dati del CONTRAENTE, dettagli della banca, descrizione dei servizi effettuati, periodo di riferimento.
- Si precisa inoltre che non potranno essere accettate eventuali richieste del CONTRAENTE in merito a:
 - effettuazione del pagamento ad una banca diversa da quella indicata in fattura. Qualora fosse richiesto il pagamento a banca diversa, il COMMITTENTE dovrà ricevere la relativa richiesta mediante lettera raccomandata;



- effettuazione del pagamento ad un soggetto diverso dall'intestatario del CONTRATTO, o verso un paese diverso dai paesi delle PARTI contraenti.

Articolo 24 Fatturazione

Le fatture dovranno essere intestate a:

*Cepav due (Consorzio ENI per l'Alta Velocità)
Viale De Gasperi, 16
20097 San Donato Mil.se (MI)
Partita Iva n. 10427570154*

Le fatture devono essere inviate alla sede operativa:

*Cepav due (Consorzio ENI per l'Alta Velocità)
Via Achille Grandi, 20/C
25125 Brescia (BS)*

Sulle stesse il CONTRAENTE riporterà il numero del CONTRATTO.

Le fatture dovranno essere inviate complete di tutti gli allegati richiesti.

Al fine di agevolare l'esecuzione dei pagamenti il CONTRAENTE s'impegna a comunicare tempestivamente per iscritto, alla Direzione Amministrazione e Finanza, quanto segue:

- il nominativo della banca presso la quale intrattiene rapporti di conto corrente;
- la filiale o agenzia titolare del rapporto;
- le coordinate bancarie nazionali (codice IBAN per intero).

Nessun pagamento sarà effettuato su banche diverse da quella segnalata, fatta salva la possibilità di modificare il nominativo della banca con congruo preavviso scritto.

Articolo 25 Incedibilità del credito

Resta esclusa, ai sensi dell'articolo 1260, secondo comma, del Codice Civile, la cedibilità di tutti i crediti spettanti al CONTRAENTE a fronte del CONTRATTO, con la conseguente esclusiva responsabilità del CONTRAENTE nei confronti del COMMITTENTE e nei confronti degli eventuali cessionari, per ogni violazione dell'anzidetta pattuizione.

Il COMMITTENTE si dichiara però disponibile ad esaminare, valutare ed eventualmente autorizzare operazioni di cessione del credito in favore di società di gradimento del COMMITTENTE.

Resta inoltre esclusa ogni possibilità, da parte del CONTRAENTE, di conferire a terzi mandati speciali all'incasso o fare comunque ricorso ad altre forme di delegazione di pagamento, se non preventivamente autorizzate dal COMMITTENTE.

Articolo 26 Modalità di regolamentazione dei reciproci rapporti debitori creditor

Le PARTI concordano che il pagamento di eventuali fatture, emesse dal COMMITTENTE nei confronti del CONTRAENTE a qualsiasi titolo (addebiti, prestazioni, forniture, ecc.), verranno liquidate a 90 gg. D.F. valuta fine mese, mediante compensazione con le fatture attive emesse dal CONTRAENTE in relazione all'esecuzione del presente CONTRATTO e non ancora saldate.

Articolo 27 Autonomia nell'esecuzione dei LAVORI

I LAVORI saranno eseguiti dal CONTRAENTE con la sua organizzazione, senza alcun legame di dipendenza e/o subordinazione nei confronti del COMMITTENTE.

Il CONTRAENTE sarà quindi completamente libero di organizzare il suo lavoro nel modo che riterrà più conveniente, purché i programmi siano concordati con il COMMITTENTE e siano in accordo con le sue istruzioni.

Articolo 28 Responsabilità



Il CONTRAENTE dichiara di essere a perfetta conoscenza della località in cui dovrà eseguire i LAVORI e di essere edotto di tutte le circostanze di fatto e di luogo, per cui non potrà sollevare eccezioni per qualsiasi difficoltà che dovesse insorgere nel corso dell'esecuzione dei LAVORI.

I LAVORI verranno svolti dal CONTRAENTE sotto la sua piena responsabilità, per tutti i conseguenti effetti nei confronti del COMMITTENTE e dei terzi.

Nell'esecuzione del presente CONTRATTO di LAVORI il CONTRAENTE dovrà adottare di sua iniziativa tutti i provvedimenti e le cautele atti ad evitare danno alle persone ed alle cose.

Il CONTRAENTE sarà perciò responsabile dei sinistri che, nell'esecuzione del CONTRATTO, dovessero accadere al proprio personale, a terzi ed alle cose per cause inerenti ai LAVORI stessi.

Il CONTRAENTE riconosce che in caso d'infortunio saranno quindi a carico del CONTRAENTE le indennità che comunque dovessero spettare a favore di chiunque avente diritto, dichiarando fin d'ora di ritenere il COMMITTENTE manlevato ed indenne da qualsiasi molestia o pretesa.

Il CONTRAENTE risponderà infine per l'osservanza di tutte le prescrizioni fissate da leggi, decreti e regolamenti vigenti e/o che andassero in vigore durante lo svolgimento dei LAVORI nei riguardi del suo personale e del lavoro ed in particolare di quelle relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Articolo 29 Responsabilità amministrativa - Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.lgs. n° 231/2001

Il CONTRAENTE dichiara di essere a conoscenza della normativa in materia di responsabilità amministrativa della persona giuridica ed, in particolare, del disposto del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231.

A tale riguardo il CONTRAENTE dichiara di aver ricevuto dal COMMITTENTE il Modello 231 (che include il Codice Etico) adottato dallo stesso.

Il CONTRAENTE dichiara di aver adottato ed efficacemente attuato procedure aziendali e comportamentali e di aver impartito ai propri dipendenti e/o collaboratori disposizioni idonee a prevenire la commissione, anche tentata, dei reati in relazione ai quali si applicano le sanzioni previste nel decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231, e si obbliga nei confronti del COMMITTENTE a mantenerle tutte efficacemente attuate per l'intera durata del CONTRATTO.

Il CONTRAENTE e il COMMITTENTE concordano che l'inosservanza, anche parziale, dell'adozione e/o dell'efficace attuazione delle procedure aziendali e comportamentali e delle disposizioni sopra indicate costituisce grave inadempimento al CONTRATTO. Conseguentemente al COMMITTENTE è riservato il diritto:

- a) di sospendere l'esecuzione del CONTRATTO, da esercitarsi mediante lettera raccomandata contenente la sintetica indicazione delle notizie, anche di stampa, relative alle circostanze di fatto o ai procedimenti giudiziari da cui possa ragionevolmente desumersi l'inosservanza della controparte, e/o
- b) di recedere unilateralmente, anche in corso di esecuzione, oppure di risolvere il CONTRATTO, da esercitarsi mediante lettera raccomandata contenente la sintetica indicazione delle circostanze di fatto o dei procedimenti giudiziari comprovanti l'inosservanza della controparte.

L'esercizio del diritto, di cui alle precedenti lettere (a) e (b), avverrà a danno del CONTRAENTE, addebitandogli in ogni caso tutte le maggiori spese e costi derivanti o conseguenti, e sempre fermo restando a carico del CONTRAENTE la responsabilità per qualsiasi evento pregiudizievole o danno che dovesse verificarsi in conseguenza dell'inosservanza e l'obbligazione di manlevare il COMMITTENTE per qualsivoglia azione di terzi da tale inosservanza derivante o conseguente.

Articolo 30 Riservatezza

Il CONTRAENTE s'impegna a:

- a) Non permettere l'uso diretto o indiretto di disegni, specifiche ed ogni altro dato fornito dal COMMITTENTE, se non per quanto necessario allo svolgimento dei LAVORI oggetto del CONTRATTO;
- b) Non divulgare o diffondere immagini, disegni ed informazioni riguardanti le tecnologie usate dal COMMITTENTE, delle quali il personale del CONTRAENTE possa venire a conoscenza;



- c) Non divulgare o diffondere documenti e conoscenze sviluppati nell'ambito del CONTRATTO;
- d) Non rendere in alcun modo pubblico, senza la preventiva autorizzazione scritta del COMMITTENTE, l'esistenza del CONTRATTO ed il suo coinvolgimento nello svolgimento dei relativi LAVORI.

Al termine del CONTRATTO, tutta la documentazione tecnica consegnata al CONTRAENTE dovrà essere restituita al COMMITTENTE.

Articolo 31 Trattamento del personale - Oneri contributivi

Il CONTRAENTE dovrà applicare ai propri dipendenti il Contratto Collettivo Nazionale e Locale di pertinenza e gli eventuali accordi integrativi provinciali e vigenti in loco.

Il CONTRAENTE dovrà pertanto garantire le retribuzioni fissate da tale contratto ed assolvere regolarmente a tutti gli oneri contributivi, assicurativi, previdenziali e antinfortunistici.

Il CONTRAENTE, dietro espressa richiesta del COMMITTENTE, dovrà presentare, per sé e per i propri prestatori di servizi e/o forniture, la documentazione probante la regolarità del pagamento di contributi, oneri previdenziali e spettanze del proprio personale.

In difetto il COMMITTENTE avrà diritto a sospendere i pagamenti delle somme a qualunque titolo dovute al CONTRAENTE, sino a quando il CONTRAENTE non avrà ottemperato a tale richiesta.

Articolo 32 Sicurezza

Relativamente allo svolgimento dei LAVORI oggetto di CONTRATTO, il COMMITTENTE ha fornito al CONTRAENTE in fase di richiesta di offerta le informazioni al momento disponibili sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui il CONTRAENTE deve operare.

Di conseguenza, qualora il CONTRAENTE si trovi ad operare presso gli ambienti di cui sopra, il CONTRAENTE, assumendosi tutte le conseguenti responsabilità, s'impegna a:

- a) adottare di sua iniziativa tutte le misure di prevenzione per i rischi specifici della sua attività che risultassero necessarie per la sicurezza sul lavoro sia delle persone assegnate ad operare presso detti ambienti sia del personale del COMMITTENTE e di terzi;
- b) osservare tutte le prescrizioni previste dal D. Lgs 81/2008 ed amministrative attinenti alla sicurezza sul lavoro, anche successive alla data del CONTRATTO;
- c) garantire la rigorosa osservanza da parte del suo personale delle norme di sicurezza previste dal D.Lgs 81/2008;
- d) garantire l'informativa a tutto il suo personale;
- e) presentare al COMMITTENTE, per approvazione, il proprio Piano Operativo di Sicurezza (POS) entro 15 giorni dalla stipula del presente CONTRATTO, e comunque prima della sottoscrizione del Verbale di Consegna dei LAVORI; tale POS è da considerarsi parte integrante del presente CONTRATTO.

La mancata presentazione del POS, entro il termine indicato, legittimerà il COMMITTENTE a sospendere la consegna dei LAVORI per colpa del CONTRAENTE ed a risolvere il CONTRATTO ai sensi e per gli effetti dell'art. 1453 c.c..

- f) aggiornare il Piano Operativo di Sicurezza in relazione ai mutamenti organizzativi ed esecutivi dei LAVORI affidati che hanno rilevanza ai fini della salute e della sicurezza del lavoro, ovvero in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione e della protezione. Gli aggiornamenti del Piano Operativo di Sicurezza saranno presentati al COMMITTENTE in tempi congrui per la loro valutazione ed eventuale azione di verifica, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

Tutti i costi e gli oneri derivanti dal rispetto degli obblighi di cui sopra s'intendono compresi nei compensi contrattuali.

In caso d'inadempimento agli obblighi di cui sopra, il COMMITTENTE si riserva le seguenti facoltà, fatto salvo il diritto del COMMITTENTE al risarcimento di ogni eventuale danno cagionatogli:

- 1) Sospendere, previa diffida, l'esecuzione del CONTRATTO fino a dimostrazione dell'avvenuto adempimento;



2) Allontanare dagli ambienti di lavoro il personale del CONTRAENTE che non risultasse adeguatamente tutelato ai fini del precedente punto (a) o che non si attenesse alle prescrizioni di cui al precedente punto (b);

3) Risolvere il CONTRATTO con effetto immediato, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile.

In caso d'infornuto o d'incidente o di pericolo grave, il CONTRAENTE, oltre ad ottemperare a tutti gli obblighi previsti a suo carico dalla legislazione vigente, deve immediatamente informare il COMMITTENTE ed inviargli copia degli adempimenti di legge ed ogni altra documentazione richiesta relativa all'incidente.

È fatto obbligo al CONTRAENTE la trasmissione di tutta la documentazione riguardo violazioni in materia di sicurezza e ambiente (verbali di accertamento, ordinanze, sequestri, prescrizioni, ...) rilevate dagli Organi Competenti nonché la fornitura di tutta la documentazione attinente alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ed alla tutela dell'ambiente che di volta in volta verrà richiesta.

Articolo 33 Principi generali in materia di salute, sicurezza e tutela dell'ambiente

Fermo restando quanto altro previsto in merito dal CONTRATTO, il CONTRAENTE s'impegna all'integrale e completo rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa nazionale ed internazionale vigente ed applicabile in materia di sicurezza e delle seguenti normative:

- UNI EN ISO 14001 (Sistemi di Gestione Ambientale)
- BS OHSAS 18001 – (Prescrizioni per il Sistema di Gestione Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro)

Inoltre, il CONTRAENTE ha l'obbligo di rispettare e far rispettare le disposizioni contenute nell'art. 64 del decreto del Presidente della Repubblica n. 303/56 in merito alle ispezioni sul lavoro.

Il CONTRAENTE s'impegna ad adempiere a tutte le prescrizioni previste dal D. Lgs n. 81/2008 ed in particolare provvede a:

- 1) Redazione del Piano Operativo di Sicurezza (ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera l) del D.P.R. 222/2003 e s.m.i. come previsto dall'art. 9, comma 1, lettera c-bis, del D.Lgs. 494/96 e s.m.i.) nel rispetto dell'art. 6, del D.P.R. 222/2003 e s.m.i., trasmissione al COMMITTENTE per approvazione ed attuazione dello stesso, nonché i successivi aggiornamenti richiesti dal COMMITTENTE e dal CEL.
- 2) Trasmettere al COMMITTENTE il documento di Valutazione dei Rischi (VdR) specifico relativo ai LAVORI che il CONTRAENTE deve eseguire;
- 3) Assicurare il rispetto, da parte del proprio personale, di tutte le norme in materia di sicurezza, salute e prevenzione infortuni stabilite dalle vigenti disposizioni di legge e dal CONTRATTO;
- 4) Rispettare le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro, in conformità a quanto stabilito dal D. Lgs. 81/08;
- 5) Consegnare al COMMITTENTE, prima dell'inizio dei LAVORI, la dichiarazione relativa al recepimento dei rischi specifici dell'ambiente di lavoro;
- 6) Rispettare tassativamente tutte le eventuali altre specifiche disposizioni che potranno all'occorrenza essere impartite di volta in volta dal COMMITTENTE e dal Coordinatore in Materia di Sicurezza (CEL), per la protezione della salute e la sicurezza dei propri lavoratori e collaboratori in genere, del personale del COMMITTENTE, e per la tutela dell'Ambiente;
- 7) Fornire al COMMITTENTE tutte le informazioni necessarie per valutare i rischi indotti dall'esecuzione dei LAVORI oggetto del presente CONTRATTO (metodiche di lavoro, sostanze chimiche utilizzate, attrezzature impiegate, ecc.);
- 8) Trasmissione al COMMITTENTE di tutta la documentazione riguardo violazioni rilevate dagli Organi Competenti.

Ad integrazione di quanto previsto dagli articoli "Recesso dal CONTRATTO" e "Risoluzione del CONTRATTO", il mancato rispetto da parte del CONTRAENTE della normativa vigente in materia di salute e sicurezza dei lavoratori ovvero degli impegni di cui al presente articolo, darà diritto al COMMITTENTE di risolvere il CONTRATTO ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile.

Articolo 34 Prescrizioni per la Qualità



Il CONTRAENTE espressamente dichiara di essere a conoscenza che il CONTRATTO viene svolto in regime di Qualità in conformità alla norma UNI EN ISO 9001:2015 ed ai seguenti riferimenti normativi:

- Norma ISO 19011;
- UNI CEI EN ISO/IEC 17050;
- Norma ISO 17025;

Le attività di controllo qualità dovranno essere gestite e registrate così come definito nel documento contrattuale (Sistema di Gestione per il Controllo Qualità).

I documenti di registrazione della qualità (certificazioni, schede, ecc.) prodotti dal CONTRAENTE in relazione alle prescrizioni contenute nel Piano di Qualità o comunque nei documenti di sistema qualità elencati in CONTRATTO, dovranno essere consegnati al COMMITTENTE con frequenza mensile per la contabilizzazione delle parti d'opera.

Il CONTRAENTE riconosce espressamente che tutti i corrispettivi di cui al presente CONTRATTO comprendono e compensano le prescrizioni di Controllo Qualità relative alle prestazioni oggetto del presente CONTRATTO e che pertanto non potrà richiedere o pretendere ulteriori compensi o indennizzi di sorta.

Inoltre, rimane espressamente inteso che nel caso in cui qualsiasi soggetto autorizzato riscontri che i LAVORI eseguiti dal CONTRAENTE siano stati eseguiti in maniera non conforme al CONTRATTO e a tal uopo venga aperta una "Non Conformità", i LAVORI in questione non verranno contabilizzati fino a quando la suddetta "Non Conformità" non sia stata "chiusa" a seguito dell'approvazione e dell'attuazione dell'intervento correttivo. Tutti gli oneri afferenti alla proposta di risoluzione e alle operazioni ed attività necessarie per conseguire la "chiusura" della "Non Conformità" sono a carico del CONTRAENTE.

Articolo 35 Tutela della privacy

Le PARTI garantiscono il rispetto delle norme di legge applicabili al trattamento dei dati personali.

In particolare le PARTI assicurano il rispetto delle norme contenute nel decreto legislativo 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" come modificato dal decreto legislativo 101/2018, e nel Regolamento UE n. 679 del 2016 in materia di protezione dei dati personali.

I dati e le informazioni raccolti durante lo svolgimento del contratto sono trattati per le finalità sottese allo stesso, in modo da garantirne la disponibilità, l'integrità e la riservatezza. I trattamenti avvengono soltanto per mezzo di personale autorizzato, attraverso strumenti manuali, informatici e telematici atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi.

Sarà onere delle parti del contratto garantire ordinaria diligenza al fine di evitare l'uso o la diffusione non autorizzati dei dati.

A tal proposito ciascuna parte ha definito le proprie misure di sicurezza ed effettua regolarmente l'analisi dei rischi privacy, i cui report sono messi a disposizione reciproca. In caso di violazione dei dati, ciascuna parte del presente contratto è tenuta a dare necessaria informazione alle Autorità di controllo o alle persone a cui si riferiscono i dati violati, nei casi e con le modalità previste, nell'ambito di propria responsabilità.

Inoltre, le parti si impegnano a collaborare per fornire adeguata assistenza reciproca nel caso in cui gli interessati i cui dati possono essere trattati, presentino richieste per l'esercizio dei relativi diritti in materia di privacy.

Nei casi in cui, per lo svolgimento dell'attività fosse necessario trattare informazioni e dati personali di terzi, spetta al CONTRAENTE garantire la comunicazione delle informazioni previste dalla normativa a tutela dell'interessato, in qualità di autonomo Titolare del trattamento. Qualora tale comunicazione di informazioni e dati personali di terzi richieda il consenso degli interessati, sarà cura del CONTRAENTE procurare tale consenso in modo da consentire il corretto esercizio dell'attività oggetto del contratto da parte del COMMITTENTE, quale autonomo Titolare del trattamento.

Articolo 36 Divieto di cointeressenze



Il CONTRAENTE dichiara e garantisce che nessun dipendente del COMMITTENTE, del Consorzio Cepav due o dei Consorziati:

- A) Partecipa direttamente o indirettamente nella proprietà della sua impresa.
- B) Presta la sua opera a qualsiasi titolo a favore della sua impresa.

Qualora il CONTRAENTE dovesse contravvenire ad una delle condizioni sopra indicate il CONTRATTO si intenderà automaticamente annullato.

Articolo 37 Personale del COMMITTENTE e di altre imprese

Il CONTRAENTE s'impegna a non prendere contatti né diretti né indiretti con il personale di qualunque ordine e grado dipendente dal COMMITTENTE e da altre imprese operanti per il COMMITTENTE al fine di assumerlo e comunque utilizzarlo per suo conto.

Articolo 38 Forza maggiore

Il CONTRAENTE non avrà diritto ad alcun indennizzo per avarie, perdite o danni che si verificassero nel cantiere durante il corso dei LAVORI.

Eventi di forza maggiore sono considerati quelli al di fuori del controllo delle PARTI.

Non saranno considerati danni di forza maggiore:

- scioperi a carattere aziendale e non.

Al CONTRAENTE saranno riconosciuti i soli danni che il CLIENTE procederà a riconoscere al Committente, danni che verranno valutati e liquidati a prezzi di CONTRATTO. L'indennizzo per i danni resta comunque limitato all'importo dei lavori necessari per l'occorrente riparazione, valutati ai prezzi ed alle condizioni di CONTRATTO, con esclusione dei danni e delle perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, di attrezzature di cantiere, ponti di servizio, mezzi d'opera, ecc. e sempre che il COMMITTENTE riceva il corrispondente indennizzo dal CLIENTE.

Articolo 39 Riserve

Omissis.

Articolo 40 Recesso dal CONTRATTO

Il COMMITTENTE ha il diritto di recedere unilateralmente, in qualunque tempo, dal CONTRATTO senza che il CONTRAENTE possa avanzare eccezioni od opposizioni.

In tal caso, al CONTRAENTE competerà, esclusivamente, il pagamento dei LAVORI eseguiti e contabilizzati, oltre al 2% dell'importo delle opere non eseguite calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti dell'importo presunto dei lavori di cui al precedente articolo 12 e l'ammontare dei LAVORI eseguiti, al netto di IVA.

Il COMMITTENTE provvederà a comunicare per iscritto il recesso al CONTRAENTE, con un preavviso di venti giorni, decorsi i quali prenderà in consegna i LAVORI. In tale evenienza il CONTRAENTE è tenuto a liberare il cantiere da persone e cose.

Il COMMITTENTE può trattenere le opere provvisorie, gli impianti ed i baraccamenti-magazzini che non siano in tutto od in parte asportabili ove li ritenga ancora utilizzabili; in tal caso, il COMMITTENTE corrisponderà al CONTRAENTE un compenso pari al valore residuo delle opere e degli impianti non ammortizzati nel corso dei LAVORI eseguiti fino al momento del recesso dal CONTRATTO.

Il CONTRAENTE deve rimuovere dai cantieri i materiali, non accettati dal COMMITTENTE, nel termine stabilito; in caso contrario, lo sgombero è effettuato d'ufficio ed a spese del CONTRAENTE.

Articolo 41 Sospensione dell'esecuzione dei LAVORI

Il COMMITTENTE potrà sospendere l'esecuzione dei LAVORI in caso di sospensione dei summenzionati Atto integrativo e/o Convenzione o comunque per causa di forza maggiore, factum principis e in genere per fatti ad esso non imputabili, senza che per questo motivo il CONTRAENTE possa vantare alcun diritto nei



confronti del COMMITTENTE, quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, risarcimento danno, indennizzi, ristoro di maggiori oneri e costi etc.

Articolo 42 Risoluzione del CONTRATTO

Il COMMITTENTE ha diritto di risolvere il CONTRATTO nei seguenti casi, senza necessità di alcuna preventiva pronuncia da parte del giudice competente:

- 1) qualora il CONTRAENTE non rispetti le normative vigenti in materia di assicurazioni, trattamento economico e previdenziale del suo personale, nonché quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro di categoria applicabili, ai sensi di quanto previsto dall'articolo "Adempimenti previdenziali ed assicurativi" del CONTRATTO;
- 2) 2) qualora il CONTRAENTE non rispetti le vigenti disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro, ambiente e antimafia;
- 3) a causa della mancata presentazione del CONTRAENTE ai fini della consegna dei LAVORI di cui al precedente articolo 8;
- 4) qualora il CONTRAENTE non proceda nello svolgimento dei LAVORI nei tempi e/o con la sequenza precedentemente concordati con le unità tecniche del COMMITTENTE interessate;
- 5) qualora il CONTRAENTE rifiutasse o non provvedesse nei tempi richiesti dal COMMITTENTE all'eliminazione di vizi e difetti dei LAVORI ovvero alla sostituzione dei beni difettosi;
- 6) qualora il CONTRAENTE sia soggetto a fallimento o sottoposto a procedura di concordato preventivo o siano in corso operazioni di liquidazione (salvo quelle a scopo di ristrutturazione) o siano iniziate azioni esecutive nei confronti del CONTRAENTE;
- 7) qualora il CONTRAENTE commetta qualsiasi altra violazione contrattuale e non gli ponga rimedio nei termini stabiliti dal COMMITTENTE.
- 8) a causa di frode o grave negligenza nell'esecuzione dei LAVORI da parte del CONTRAENTE;
- 9) inadempimento nei pagamenti dei salari e stipendi alla manodopera ed ai dipendenti in genere, inadempimento nei pagamenti dei relativi contributi di legge, e in genere, violazione degli impegni normativi e contrattuali sul trattamento dei dipendenti, accertata dal COMMITTENTE con qualsiasi mezzo;
- 10) perdita della qualifica nella categoria prevalente relativa ai LAVORI;
- 11) sospensione non autorizzata dei LAVORI per un periodo di tempo pari o superiore a 5 giorni;
- 12) modifica di fatto della organizzazione d'impresa del CONTRAENTE, tali da diminuire le garanzie finanziarie e tecniche richieste;
- 13) realizzazione dei LAVORI non rispondenti ai requisiti di qualità previsti in CONTRATTO
- 14) mancata applicazione delle prescrizioni previste nella documentazione e nelle procedure del Sistema di Qualità;
- 15) riscontro positivo in sede di accertamento "antimafia" di cui al D.Lgs. 490/94 e al D.P.R. 252/1998 e s.m.i. e/o revoca dell'autorizzazione al subappalto nei confronti del CONTRAENTE, restando inteso che in detti casi, sarà applicata al CONTRAENTE una penale pari al 10% dell'importo del CONTRATTO a titolo di risarcimento, fatto salvo il risarcimento dei maggiori danni;
- 16) in caso d'inadempimento e/o inosservanza degli obblighi di cui al precedente articolo "Obblighi di Tracciabilità Finanziaria";
- 17) a causa della mancata presentazione della garanzia di adempimento nei termini, nelle forme e nei modi prescritti dal successivo articolo "Garanzia di adempimento";
- 18) a causa della mancata presentazione delle polizze assicurative nei termini, nelle forme e nei modi prescritti al successivo articolo "Polizze assicurative";
- 19) a causa della violazione del divieto di cessione del CONTRATTO e/o di sub affidamento di cui al precedenti articoli 7 e 8;
- 20) nel caso in cui il CLIENTE dovesse, in qualsiasi momento, per qualsiasi motivo ed a proprio insindacabile giudizio, revocare le autorizzazioni e le abilitazioni necessarie all'inizio dei LAVORI (es.



Procedure di autorizzazione al sub-appalto, gradimenti, Attestazione di Qualificazione alla esecuzione di Lavori Pubblici, ecc.) nei confronti del CONTRAENTE;

- 21) violazione delle prescrizione contenute nel Codice Etico adottato dal COMMITTENTE;
- 22) condanna, dichiarata con sentenza passata in giudicato, per la commissione di uno dei reati di cui al D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 traente causa dal CONTRATTO o dalla sua applicazione e/o esecuzione;
- 23) in caso di mancato o ritardato adempimento agli Ordini di Servizio;
- 24) inadempimento da parte del CONTRAENTE della richiesta di presentazione di una proposta di risoluzione delle "non conformità", ovvero inadempimento da parte dello stesso della proposta accettata dal COMMITTENTE / CLIENTE;
- 25) reati accertati ai sensi dell'art. 135 del D.Lgs. 163/2006;
- 26) a causa della risoluzione della Convenzione e/o dell'Atto Integrativo che disciplinano i rapporti fra il CLIENTE ed il COMMITTENTE.

Qualora si verifichi uno dei casi di cui ai precedenti punti, il CONTRATTO s'intenderà immediatamente risolto a far data dalla comunicazione scritta del COMMITTENTE in merito, inviata ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, fermo restando il diritto del COMMITTENTE al risarcimento di ogni e qualsiasi danno a lui derivante da tale risoluzione.

Con la risoluzione del CONTRATTO cessa di diritto l'eventuale detenzione del cantiere e del sito dei LAVORI da parte del CONTRAENTE e il COMMITTENTE è autorizzata all'accesso ai luoghi, previa redazione di un verbale, in contraddittorio con il CONTRAENTE ovvero - in caso di assenza - con la presenza di due testimoni. Espressamente le PARTI convengono che la detenzione del cantiere da parte del CONTRAENTE, successiva alla dichiarazione di risoluzione del CONTRATTO, deve qualificarsi come violenta ovvero occulta ed abilita in ogni caso il COMMITTENTE ad agire ex art. 1168 e seguenti c.c. (azione di reintegrazione).

Articolo 43 Garanzia di adempimento

Omissis.

Articolo 44 Polizze assicurative

Per lo svolgimento del LAVORO sono a carico del CONTRAENTE le coperture assicurative previste dalle vigenti norme e Leggi in materia.

Rinuncia al diritto di rivalsa: tutte le polizze di assicurazione stipulate dal CONTRAENTE dovranno prevedere che le compagnie d'assicurazione rinuncino ai propri diritti di rivalsa sia nei confronti del COMMITTENTE che di qualsiasi altra persona della quale il COMMITTENTE è responsabile o corresponsabile o con la quale il COMMITTENTE ha un accordo di rinuncia a rivalsa. Tale rinuncia a rivalsa dovrà intendersi limitata alle responsabilità assunte dal CONTRAENTE a fronte della CONTRATTO. L'eventuale deroga dalla rinuncia al diritto di rivalsa dovrà essere preventivamente approvata in forma scritta dal COMMITTENTE.

Articolo 45 Auditing

Il CONTRAENTE si obbliga a tenere e a far tenere dai suoi eventuali prestatori di servizi e/o forniture, tutti i documenti amministrativi e contabili (costi diretti e indiretti) e qualsiasi atto e/o contratto e/o registrazione e/o informazione relativi ai LAVORI oggetto di CONTRATTO, e a consentire in ogni momento verifiche da parte del COMMITTENTE e/o soggetto terzo indicato, di tutti i costi di commessa.

Il CONTRAENTE ha l'obbligo di mettere, e far mettere, a disposizione del COMMITTENTE e/o del soggetto indicato, tutte le volte che ne facesse richiesta, tutti i predetti documenti amministrativi e contabili, atti, contratti, documenti, registrazioni e informazioni e consentire e facilitare in ogni ragionevole misura l'espletamento delle verifiche di cui sopra.

Il CONTRAENTE si obbliga espressamente a consentire, e a far sì che siano consentite anche ai prestatori di servizi e forniture, tutte le opportune verifiche su tutti i documenti amministrativi e contabili, atti, contratti, documenti, registrazioni e informazioni che consentano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, di



acclarare sia la conformità agli accordi contrattuali intervenuti, sia la corretta utilizzazione ai soli fini della realizzazione dei LAVORI di tutte le somme corrisposte o concesse a titolo di pagamenti.

In caso d'inadempimento da parte del CONTRAENTE di uno o più dei suoi obblighi, il COMMITTENTE ha diritto di trattenere e comunque di ottenere l'1% (uno per cento) di qualunque somma a qualsiasi titolo corrisposta e dovuta al CONTRAENTE. Tale sanzione verrà meno, con conseguente liberazione e versamento al CONTRAENTE senza interessi delle somme eventualmente trattenute, solo se quest'ultima abbia adempiuto e fatto adempiere a tutti gli obblighi di cui al presente articolo entro il termine di 30 giorni dalla richiesta del COMMITTENTE.

Qualora anche uno solo degli adempimenti del CONTRAENTE agli obblighi previsti nel presente articolo non sia stato rimediato entro 30 (trenta giorni) dalla prima contestazione, esso si considererà di non scarsa importanza ai sensi dell'art. 1455 cod. civ., con conseguente applicazione di quanto previsto dal precedente articolo "Risoluzione del CONTRATTO".

Articolo 46 Atto di ricognizione tecnico - contabile

Il CONTRAENTE si obbliga a sottoscrivere, successivamente alla sottoscrizione del Verbale di ultimazione dei LAVORI oggetto del CONTRATTO ed alla redazione della contabilità finale, specifica scrittura privata con la quale si procederà alla ricognizione della reciproca situazione debiti/crediti e dei pagamenti effettuati relativa al CONTRATTO.

Articolo 47 Verifica antimafia - Clausola risolutiva espressa

Ferme restando le cause di risoluzione del rapporto contrattuale previste nel presente CONTRATTO, in leggi, atti e documenti tutti evidenziati al precedente articolo "Risoluzione del CONTRATTO", il presente CONTRATTO sarà, altresì, risolto di diritto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., e senza necessità di alcuna preventiva pronuncia del giudice competente, qualora nel corso del rapporto intervengano cause ostative alla sua prosecuzione comunicate dalla Prefettura competente o da altra Autorità di pubblica sicurezza.

Resta inteso tra le PARTI che, ove le informazioni antimafia di cui all'art. 91 del D.Lgs. 159/11 abbiano dato esito positivo, il CONTRATTO è risolto di diritto ed al CONTRAENTE sarà applicata una penale a titolo di liquidazione forfetaria dei danni nella misura del 10% del valore del CONTRATTO, salvo il maggior danno. Lo stesso si risolverà di diritto anche qualora ITALFERR dovesse, in qualsiasi momento, per qualsiasi motivo ed a proprio insindacabile giudizio, revocare l'autorizzazione al subappalto delle prestazioni oggetto del presente CONTRATTO. In questo caso il CONTRAENTE non è legittimato a richiedere al COMMITTENTE e CLIENTE compensi, indennizzi o altro, in ragione degli oneri comunque sostenuti.

A sua volta il CONTRAENTE s'impegna ad inserire ed a far inserire in tutti i sub-contratti inerenti la realizzazione dell'infrastruttura ferroviaria AV/AC Brescia Est - Verona clausola uguale alla presente.

Articolo 48 Attività inerenti la prevenzione delle infiltrazioni della criminalità

L'affidamento al CONTRAENTE, è soggetto alle verifiche antimafia, con le modalità previste per i Lavori Pubblici dalla D.Lgs. 159/11, successivamente modificato dal D.Lgs. 218/2012 e s.m.i. e da eventuali nuove norme che dovessero entrare in vigore successivamente alla stipula del CONTRATTO e da quanto previsto dagli stipulandi Protocolli di Legalità con le Prefetture UTG competenti.

Il CONTRAENTE s'impegna, altresì, ad ottemperare ai Protocolli di Legalità stipulandi tra CLIENTE / COMMITTENTE / PREFETTURA, che dichiara sin d'ora di accettare espressamente.

Il CONTRAENTE è obbligato all'acquisizione della preventiva autorizzazione da parte del COMMITTENTE e ITALFERR per tutte le imprese che a qualsiasi titolo partecipino all'esecuzione dei LAVORI oggetto del presente CONTRATTO e altresì per i prestatori di servizi e forniture appartenenti alle seguenti categorie, indipendentemente dal loro importo:

- trasporto di materiale a discarica;
- smaltimento rifiuti;



- fornitura e/o trasporto terra e/o calcestruzzo e/o bitume ed asfalti;
- noli a freddo di macchinari;
- fornitura di ferro lavorato;
- servizi di guardiania di cantiere;
- acquisizioni, dirette o indirette, di materiale da cava per inerti e di materiali da cave di prestito per realizzazione di opere in terra;
- fornitura con posa in opera (qualora il subcontratto non debba essere assimilato al subappalto ai sensi del d. lgs. 50 del 2016);
- noli a caldo (qualora il subcontratto non debba essere assimilato al subappalto ai sensi del D.Lgs.50 del 2016);
- servizi di autotrasporti;
- oltre alle attività sopra indicate, sono individuate come sensibili anche: la fornitura di servizi di logistica e di supporto come: vitto ed alloggio del personale, gestione mense, facchinaggio, ecc..

Il CONTRAENTE provvederà a trasmettere al COMMITTENTE, in relazione a tutti i contratti che intende stipulare ed anche per quelli già in essere, la documentazione richiesta dalla legge vigente in materia e dagli stipulandi Protocolli di Legalità, fatta salva la possibilità per il COMMITTENTE di richiedere ulteriori integrazioni, indipendentemente dall'importo del contratto stesso, almeno 10 giorni prima dell'inizio della prestazione.

Qualora si verificassero variazioni nella composizione societaria del CONTRAENTE di qualsiasi entità rispetto a quanto comunicato prima della sottoscrizione del CONTRATTO, il CONTRAENTE si obbliga a rimettere senza indugio al COMMITTENTE idonea dichiarazione, resa ai sensi del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187 "Regolamento per il controllo delle composizioni azionarie dei soggetti aggiudicatari di opere pubbliche e per il divieto delle intestazioni fiduciarie", previsto dalle leggi vigenti e secondo quanto stabilito negli stipulandi Protocolli di Legalità.

Analoga tempestiva comunicazione deve essere fornita dal CONTRAENTE al COMMITTENTE in caso di variazioni dei componenti l'Organo di Amministrazione e/o dei Direttori Tecnici.

Qualora, per effetto di tali variazioni societarie del CONTRAENTE, vengano disposte ulteriori verifiche antimafia e queste abbiano dato esito positivo, il CONTRATTO sarà immediatamente ed automaticamente risolto a cura del COMMITTENTE.

Al fine di prevenire le infiltrazioni di stampo mafioso, il CONTRAENTE, oltre agli oneri espressamente stabiliti dalla Legge, dal CONTRATTO e dallo stipulando Protocollo di Legalità ha l'onere di:

- a) assicurare che il personale presente in cantiere esponga costantemente la tessera di riconoscimento di cui all'art. 18, comma 1, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, recante gli ulteriori dati prescritti dall'art. 5 della legge 13 agosto 2010, n. 136, anche ai fini della rilevazione oraria della presenza. Per i lavoratori dipendenti lo stesso documento verrà utilizzato anche ai fini della rilevazione dell'orario di lavoro. La disposizione non si applica al personale addetto ad attività di vigilanza e controllo sui luoghi di lavoro;
- b) assicurare che la bolla di consegna del materiale indichi il numero di targa e il nominativo del proprietario degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali, secondo quanto prescritto dall'art.4 della citata legge n. 136/2010.

Il CONTRAENTE dovrà inoltre:

- i. mettere a disposizione del Soggetto aggiudicatore, per la successiva immissione nella Anagrafe degli esecutori, i dati relativi alla forza lavoro presente in cantiere, specificando, per ciascuna unità, la qualifica professionale;
- ii. mettere a disposizione del Gruppo Interforze, nell'ambito delle sue attività di monitoraggio dei flussi di manodopera, i dati relativi anche al periodo complessivo di occupazione specificando, altresì, in caso di nuove assunzioni di manodopera, le modalità di reclutamento e le tipologie professionali necessarie ad integrare il quadro esigenziale;
- iii. mettere a disposizione del Gruppo Interforze, nell'ambito delle sue attività di monitoraggio dei flussi di manodopera, le informazioni relative al percorso formativo seguito dal lavoratore. Le informazioni di cui al



presente paragrafo vengono fornite dall'operatore economico tramite presentazione di autocertificazione prodotta dal lavoratore in conformità all'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n 445.

Tutti gli oneri sopra specificati si intendono compresi e compensati nei prezzi di CONTRATTO.

Le inadempienze del CONTRAENTE saranno sanzionate come segue:

- 1) per mancata esposizione del cartellino identificativo del personale, comunque presente nelle aree di lavoro:
 - a) In occasione della 1^a contestazione – multa e allontanamento dal cantiere della persona sprovvista del cartellino;
 - b) In occasione della 2^a contestazione alla medesima persona – multa e allontanamento dal cantiere della persona sprovvista del cartellino;
 - c) In occasione della 3^a contestazione alla medesima persona – multa e divieto permanente di accesso ai cantieri della persona sprovvista del cartellino e ordine di allontanamento, per 15 giorni, del Capo Cantiere del CONTRAENTE;
 - d) In caso di recidiva - ordine di allontanamento permanente del Capo Cantiere del CONTRAENTE; in caso di inottemperanza dell'ordine, messa in mora del CONTRANTE con proposta di risoluzione in danno del CONTRATTO.
- 2) per mancata corrispondenza dei dati identificativi dei cartellini con i dati di identità del personale:
 - a) in occasione della 1^a contestazione – multa e allontanamento dal cantiere della persona, con sequestro del cartellino;
 - b) in occasione della 2^a contestazione – multa e allontanamento dal cantiere della persona, con sequestro del cartellino;
 - c) In occasione della 3^a contestazione – multa e allontanamento della persona, con sequestro del cartellino, e contemporaneo ordine di allontanamento, per 15 giorni, del Capo Cantiere del CONTRAENTE;
 - d) In caso di recidiva - ordine di allontanamento permanente del Capo Cantiere del CONTRAENTE; in caso di inottemperanza dell'ordine, messa in mora del CONTRANTE con proposta di risoluzione in danno del CONTRATTO.
- 3) per mancata corrispondenza delle targhette di riconoscimento macchine e attrezzature:
 - a) per mancata apposizione – multa e sospensione attività della macchina o dell'attrezzatura non riconosciuta fino a riconoscimento avvenuto; in caso di persistente impossibilità di riconoscimento, ordine di allontanamento della macchina o dell'attrezzatura dal cantiere;
 - b) per la mancata corrispondenza dei dati identificativi con la macchina e/o con il soggetto proprietario - multa e ordine di allontanamento della macchina o dell'attrezzatura dal cantiere;
 - c) in caso di ripetuta segnalazione erronea di cui al precedente punto - multa e ordine di allontanamento permanente del Capo Cantiere del CONTRAENTE, in caso di inottemperanza all'ordine, messa in mora con avviso di risoluzione in danno del CONTRATTO.

Articolo 49 Prevenzione interferenze illecite

- a) Il Soggetto aggiudicatario (e l'impresa contraente in caso di stipula contratti di Affidamento e/o di Subcontratti, si impegnano a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all'Autorità Giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p.
- b) Il Soggetto aggiudicatario o l'impresa contraente in caso di stipula di contratti di Affidamento e/o Subcontratti, si impegnano ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c.,



ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore, suo avente causa o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa, con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto di cui all'art. 321 in relazione agli artt. 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 320 c.p., nonché per i delitti di cui agli artt. 319-quater comma 2 c.p., 322 c.p., 322-bis comma 2 c.p., 346-bis comma 2 c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.

- c) La sottoscritta impresa si impegna a denunciare all'A.G. o agli organi di P.G. ogni tentativo di estorsione, ogni illecita richiesta di denaro, di prestazioni o di altra utilità (quali pressioni per assumere personale o affidare lavorazioni, forniture o servizi), ogni atto intimidatorio ed ogni altra forma di condizionamento criminale che si manifesti nei confronti dell'imprenditore, dei componenti la compagine sociale, dei dipendenti o dei loro familiari, sia nella fase dell'aggiudicazione sia in quella dell'esecuzione. Della denuncia è tempestivamente informato il Prefetto il quale, sentita l'A.G. e sulla base delle indicazioni da questa fornite, valuta se informarne la stazione appaltante.
- d) La sottoscritta impresa si impegna all'integrale rispetto di tutto quanto previsto nel Protocollo di Legalità, dichiara di essere pienamente consapevole e di accettare il sistema sanzionatorio ivi previsto

Il CONTRAENTE dichiara inoltre di essere stato informato che la mancata osservanza dell'obbligo di denunciare ogni interferenza o illecita situazione comporterà l'applicazione di quanto previsto dal succitato stipulando Protocollo di Legalità, ossia la risoluzione del CONTRATTO, e di cui all'art. "Sanzioni" del Protocollo stesso. Tali obblighi vengono contrattualmente assunti, nei confronti del COMMITTENTE, dal CONTRAENTE e, nei confronti di questi, dai subaffidatari e dai subcontraenti a qualunque titolo interessati all'esecuzione dei LAVORI. L'inosservanza degli obblighi in tal modo assunti sarà valutata dal COMMITTENTE due ai fini della revoca degli affidamenti.

Articolo 50 Conoscenza delle condizioni di esecuzione

Con la sottoscrizione del presente CONTRATTO, il CONTRAENTE, tra l'altro, dà atto senza riserva ad ogni effetto di legge e di CONTRATTO, di quanto segue:

- di essere a perfetta conoscenza, per averne preso cognizione diretta, di tutti gli obblighi, oneri, modalità di esecuzione, procedimenti, magisteri, prescrizioni tecniche, amministrative e di qualità menzionate nel presente CONTRATTO;
- di essere in possesso delle risorse economiche, delle capacità tecniche e di personale, dei macchinari e delle attrezzature necessarie a garantire la perfetta esecuzione delle prestazioni affidate, in condizione di completa autosufficienza così da poter sostenere a proprio rischio e spese la gestione, organizzazione ed esecuzione delle stesse;
- di essere a conoscenza e di impegnarsi a rispettare tutte le normative nazionali in materia di lotta alla delinquenza mafiosa;
- di essere pienamente edotto, per averne acquisito conoscenza diretta mediante attento sopralluogo, della situazione dei luoghi dove dovranno essere organizzati i cantieri ed eseguite le prestazioni, dei terreni, delle vie d'accesso, delle risorse esistenti nella zona, delle fonti locali di approvvigionamento dei materiali, delle discariche e di quanto altro occorrente alle fasi produttive, delle strade e degli accessi ai siti oggetto del presente CONTRATTO, della vicinanza con infrastrutture stradali e ferroviarie in esercizio ed, in genere, delle condizioni generali e particolari che possono influire sull'esecuzione delle prestazioni affidate, sul suo costo ed onerosità, e di essere altresì a conoscenza delle condizioni contrattuali e del mercato della mano d'opera, anche sotto il profilo qualitativo e delle disponibilità sul luogo delle prestazioni in oggetto, degli oneri generali e particolari insiti nei prezzi del presente CONTRATTO e di ogni condizione onerosa dipendente dai luoghi suddetti e dalla loro distanza da centri abitati e di approvvigionamento. Per cui, in nessun caso, le particolari situazioni dei luoghi, delle risorse, delle discariche e delle condizioni generali e particolari potranno essere addotte quale motivazione per la



- richiesta di sovrapprezzi, maggiori compensi, indennità e risarcimento o giustificare ritardi nello svolgimento delle suddette prestazioni;
- di essere altresì a conoscenza e di impegnarsi a rispettare tutte le normative nazionali e comunitarie vigenti in materia di sicurezza;
 - di essere a conoscenza e di impegnarsi a rispettare tutte le normative nazionali e comunitarie vigenti in materia di prevenzione nella commissione di reati di cui al D.Lgs. n. 231/2001;
 - il CONTRAENTE prende atto che le prestazioni in oggetto saranno eseguite sotto la soggezione di interferenze derivanti dalla contemporanea esecuzione di altre lavorazioni e/o forniture/forniture in opera pertinenti l'ambito di lavoro del CONTRAENTE, nonché delle indicazioni derivanti dalla eventuale esclusione di alcune prestazioni secondo le indicazioni del presente CONTRATTO. Resta comunque inteso che il CONTRAENTE ha già tenuto conto, nel formulare i prezzi della necessità di operare, nei siti di cantiere, unitamente al COMMITTENTE, subappaltatori e fornitori dello stesso.
 - Il CONTRAENTE dichiara infine di essere a conoscenza della necessità di dover utilizzare, per l'accesso ai luoghi ove dovranno essere eseguiti i LAVORI, le piste di cantiere predisposte dal COMMITTENTE e di non aver diritto ad alcun risarcimento, indennizzo, variazione dei prezzi di cui al precedente articolo 9) od altro per le eventuali difficoltà di transito connesse alle condizioni in cui le suddette piste potranno trovarsi a causa di eventi meteorologici e/o dell'uso fattone dal COMMITTENTE e da altri suoi fornitori e subappaltatori.

Articolo 51 Legge applicabile e foro competente

Il presente CONTRATTO è soggetto alla legge italiana e sarà interpretato sotto tutti gli aspetti in conformità alla stessa.

Per qualsiasi eventuale controversia derivante dal presente CONTRATTO o ad esso connessa, inclusa l'interpretazione, l'esecuzione o la risoluzione dello stesso, che non sia amichevolmente composta entro 60 giorni dal suo insorgere, l'unico ed esclusivo foro competente sarà quello di Milano.

Articolo 52 Completezza dell'accordo

Il CONTRATTO stabilisce i diritti e le responsabilità vincolanti le PARTI per quanto riguarda il LAVORO. Nessuna negoziazione e nessun documento concordato o sottoscritto dalle stesse prima della data del CONTRATTO avrà pertanto effetto contrattuale.

Articolo 53 Conclusione del CONTRATTO

Il CONTRATTO s'intenderà concluso ed efficace al momento che il COMMITTENTE invii al CONTRAENTE l'esemplare controfirmato del presente atto già sottoscritto dal CONTRAENTE. Il presente CONTRATTO viene redatto in 2 (due) originali.

IL CONTRAENTE

IL COMMITTENTE

Il CONTRAENTE dichiara di approvare in modo specifico, ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, i seguenti articoli del CONTRATTO:

- Premesse
- Oggetto del CONTRATTO
- Modifiche durante l'esecuzione del CONTRATTO
- Subaffidamento dei LAVORI



- Divieto di cessione del CONTRATTO
- Invariabilità prezzi
- Importo contrattuale
- Tempi di esecuzione, programma e modalità di consegna dei LAVORI, penali
- Normativa e documentazione contrattuale
- Oneri a carico del CONTRAENTE
- Modalità di pagamento
- Disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della n.136/2010 e ss. mm. ii.
- Disposizioni particolari per il pagamento
- Incedibilità del credito
- Modalità di regolamentazione dei reciproci rapporti debitori creditori
- Responsabilità amministrativa - Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. n° 231/2001
- Sicurezza
- Divieto di cointeressenze
- Forza maggiore
- Riserve
- Recesso dal CONTRATTO
- Sospensione dell'esecuzione dei LAVORI
- Risoluzione del CONTRATTO
- Garanzia di adempimento
- Polizze assicurative
- Auditing
- Condizione sospensiva
- Verifica antimafia - Clausola risolutiva espressa
- Attività inerenti la prevenzione delle infiltrazioni della criminalità
- Prevenzione interferenze illecite
- Conoscenza delle condizioni di esecuzione
- Legge applicabile e foro competente
- Conclusione del CONTRATTO

IL CONTRAENTE

--